



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 70 del 29-12-2022

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F PER L'ANNO 2023. CONFERMA TARIFFE 2022.**

L'Anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:30 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
MACCHIETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
CIACCIONI ARTURO	CONSIGLIERE	X	
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	X	
PASCUCCI MONICA	CONSIGLIERE	X	
TIEZZI MARCO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
CORDESCHI CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE		X

Assegnati 11

In carica 11

PRESENTI: 9 –

ASSENTI: 2

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Alla seduta risulta presente l'assessore esterno Dott.ssa BURCHIELLI LUCIA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
 - l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO CHE:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 78 in data 29/12/2020 con la quale veniva determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura dello 0,4%;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, confermare anche per l'anno 2022 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura dello 0,4%;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 13.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio di Previsione pluriennale 2023- 2025 e relativi allegati;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione 2023-2025, di cui sopra, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011)
- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge Stabilità 2012);
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

UDITA l'intervento del Sindaco che illustra la proposta evidenziando che sono confermate le tariffe dello scorso anno;

Con la votazione riportante l'esito di seguito indicato:

presenti: 9

votanti: 9

astenuiti: --

favorevoli: 9

contrari: --

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate, di:

1. CONFERMARE, per l'anno 2023, l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura del 0,4%, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
2. DARE ATTO che:
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet;
 - le determinazioni di cui al punto 1 avranno effetto dal 1° gennaio 2023;
3. DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio.

Successivamente, con separata votazione riportante l'esito di seguito indicato:

presenti: 9

votanti: 9

astenuiti: --

favorevoli: 9

contrari: --

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

**II SINDACO
ROBERTO COTTINI**

**II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI**

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- è divenuta esecutiva dal giorno 29-12-2022
 - perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 - perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)
- Dalla residenza comunale, li 29-12-2022

**II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI**

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.